SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Recale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Recale (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Giuliana Perrotta, dal dottor Felice Berriola e dal dott. Graziano Mauro;

Considerato che il dott. Felice Berriola non può proseguire nell'incarico per motivi di servizio e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1993;

Decreta:

Il dott. Luigi Botte è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Recale (Caserta) in sostituzione del dott. Felice Berriola.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A1452

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 agosto 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cesa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Daniela Chemi, dal dottor Carmine De Santis e dal dott. Gaetano Cupello;

Considerato che il dott. Gaetano Cupello ha rassegnato le proprie dimissioni e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1993;

Decreta:

Il dott. Aniello Visone è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cesa (Caserta) in sostituzione del dott. Gaetano Cupello.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A1453

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 maggio 1992, n. **569.**

Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1939, n. 184);

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 (*Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1984, n. 338);

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1982, n. 98);

Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito nella legge 13 aprile 1987, n. 149 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49 e *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1987, n. 91);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988);

Visto l'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo regolamente predisposto dalle due amministrazioni proponenti; modifiche, che sono state arrecate al testo medesimo, salvo che per gli argomenti indicati nei due seguenti punti *a)* e *b)* e per la serie dei motivi appresso esposti:

a) per la necessità che la norma regolarmente corrisponda all'attuale situazione di fatto, nell'art. 1 è stato omesso il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche sono ancora in corso di definizione;

b) il testo regolarmente originario appare, negli articoli appresso indicati, più rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma regolarmente medesima è volta:

1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validità e ai limiti temporali dei provvedimenti di deroga già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario ribadisce chiaramente la provvisorietà delle deroghe medesime e prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale rinnovo;

2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione dei locali, in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, non è generale, ma riguarda i locali contigui ove si svolgono attività diverse assoggettate alla normativa antincendio, risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessità di prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica è opportuno mantenere l'espressione «caratteristiche REI»;

3) nell'art. 5, quinto comma, appare utile mantenere l'indice fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, come misura del carico di incendio da non superare;

4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza operativa, mantenere l'attributo di «tecnico» al responsabile della sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal terzo comma dell'articolo medesimo, dalla natura dei compiti di supervisione e controllo del direttore del museo, indicati del secondo comma dell'articolo stesso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, della citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 25 gennaio 1992;

ADOTTANO

il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di inte-

resse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1939, n. 184) e, successive modificazioni e integrazioni.

2. Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2.

Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98) purché queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.

2. Le attività descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 (pubblicata alle pagine 36 e seguenti del volume «Norme di prevenzione incendi» edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attività, indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, citato nel comma 1 del presente articolo.

4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi, nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.

6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1982, n. 218).

Capo II

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3.

Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza

1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumità nel caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro.

2. Al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere individuato il tratto più breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di due vie d'uscita valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo («modulo uno» cm 60).

4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.

6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.

Art. 4.

Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attività soggette che non abbiano relazione con l'attività principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.

Art. 5.

Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici

1. È vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.

2. È vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l'attività di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.

3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.

4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.

5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:

a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;

b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;

c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1984, n. 234).

Art. 6.

Depositi

1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.

2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola devono essere chiuse.

3. Nei depositi, il cui carico d'incendio è superiore a 50 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.

4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o numero due ricambi d'aria ambiente per ora con mezzi meccanici.

Art. 7.

Aree a rischio specifico

1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1.

2. Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento.

Art. 8.

Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1968, n. 77) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.

2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.

3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.

Art. 9.

Mezzi antincendio

1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento. Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.

2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.

3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di due colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività, eccetto in quei locali dove la presenza di acqua può danneggiare irreparabilmente il materiale esposto.

4. Nel caso di istallazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti.

5. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere istallato un attacco di mandata per autopompe.

6. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.

7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali.

Capo III

PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art. 10.

Gestione della sicurezza

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

2. Il responsabile dell'attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:

a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente art. 3, comma 3;

b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;

c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.

3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli, di cui all'art. 11, comma 6;

b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.

In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;

c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;

d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;

e) siano eseguite, per il personale addetto all'attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.

4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio.

Art. 11.

Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza

1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.

2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:

a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;

b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;

c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);

d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;

e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.

4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.

5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:

a) scale e vie di esodo;

b) mezzi di estinzione;

c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;

d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;

e) impianti e locali a rischio specifico.

6. Il responsabile dell'attività, nominato ai sensi del precedente art. 10, comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendi, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 12.

Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto

1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiale ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.

2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle di discarico dei liquami devono essere realizzate con modalità idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.

Capo IV

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ CON SUPERFICIE NON INFERIORE A 400 METRI QUADRATI

Art. 13.

1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati.

2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2, l'art. 6, commi 1 e 2, l'art. 7, comma 1, l'art. 8, commi 1 e 2, l'art 9, comma 1, l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12.

3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonché quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera *a)* e lettera *b)*, primo periodo.

Capo V

DEROGHE

Art. 14.

Deroghe

1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, può essere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1, deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente per territorio, per il quale si applica l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577

3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Norme transitorie

1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 maggio 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro, ad interim, *per i beni culturali e ambientali*
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992
Registro n. 54 Beni culturali, foglio n. 211

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento, cui si riferiscono le presenti note, è stato emanato per la necessità di aggiornare e di coordinare, in modo adeguato con la vigente legislazione di tutela del patrimonio artistico e storico, la normativa per la prevenzione e la difesa antincedio degli edifici d'interesse artistico e storico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre, finora disciplinate dal R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, richiamato dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente il rilascio del «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» ai fini della concessione del certificato di prevenzione incendi da parte dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

— La premessa legislativa del regolamento in questione è costituita dall'art. 4 del D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 149, di prevenzione incendi, che al comma 2 ha stabilito che l'adeguamento della predetta attività, riguardante i citati edifici di interesse storico e artistico, sia realizzato in armonia con la legislazione di tutela del patrimonio culturale e, al comma 3, che la relativa normativa tecnica sia fissata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno; normativa, appunto, contenuta nel regolamento in riferimento.

Note all'art. 2:

— Le attività complementari che possono continuare ad essere svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento sono comprese tra quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni al precedente decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione antincendio.

— Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, di approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi per le varie attività di cui al citato D.M. del 16 febbraio 1982, reca all'art. 3 i principi di base e le misure tecniche fondamentali per il conseguimento dello scopo di prevenzione predetto, riassunti nei seguenti tre punti: 1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio; 2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio; 3) apprestamenti e misure antincendio predisposti a cura dei titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma *c)*, della legge 13 maggio 1961, n. 469.

— Le attività, cui si riferisce il comma 2, sono indicate dall'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1961, n. 16, quali concerti, conferenze, esposizioni e mostre; attività, che spesso vengono svolte negli edifici disciplinati dal regolamento in questione.

— Il comma 3 sottolinea che eventuali nuove attività — comunque comprese tra quelle di cui al citato D.M. 16 febbraio 1982 — possono essere svolte negli edifici di cui allo stesso regolamento, soltanto se siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza di queste, se siano applicati i criteri tecnici sopraindicati, contenuti nel sopra citato art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

Nota agli articoli da 3 a 9:

— Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del regolamento, sono fornite disposizioni di prevenzione antincendio attinenti ad argomenti specifici: misure precauzionali per lo sfollamento del pubblico in caso di emergenza; divieti e prescrizioni per le attività svolte negli edifici disciplinati dal regolamento; prescrizioni per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza emanate dal Ministro dell'interno per le aree di servizi a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione in materia di impianti elettrici; specificazioni dei mezzi di spegnimento, di cui, a norma del regolamento in questione, devono essere dotati gli edifici disciplinati dal regolamento medesimo.

Note agli articoli da 10 a 12:

— La normativa contenuta nel capo III pone in rilievo l'impostazione specifica del regolamento, fondato — oltre che sulle sopra rammentate disposizioni sulle misure di prevezione antincendio e sui mezzi di spegnimento — soprattutto sul preventivo addestramento del personale ad affrontare le eventuali situazioni di emergenza, lasciando il minor margine possibile all'improvvisazione ed alle connesse situazioni di panico (articoli 10 e 11).

— La configurazione dell'articolato del nuovo regolamento, orientata sia dall'esigenza di armonizzare la prevenzione e la difesa antincendio con l'integrità degli edifici ai sensi della vigente legislazione di tutela sia dalla preminenza assegnata alla efficacia dell'azione preventiva del personale degli istituti museali opportunamente addestrato, non consente di realizzare l'integrazione tra il nuovo testo e quello del precedente regolamento approvato con il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.

93G0102

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 febbraio 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1993, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973 n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1993, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre marzo-aprile 1993, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,85%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,85% per il bimestre marzo-aprile 1993.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1993 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,80% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,30% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,60% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1421

DECRETO 27 febbraio 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1993, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale è stata fissata, per l'anno 1993, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre marzo-aprile 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,95%,

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre marzo-aprile 1993, al 13,95%;

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1993 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988;

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,25% per le operazioni di cui al punto *a);*

2) al 15,75% per le operazioni di cui al punto *b);*

3) al 15,85% per le operazioni di cui al punto *c).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1422

DECRETO 27 febbraio 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di marzo 1993, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172; 5 agosto 1981, n. 416, e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 15,45 per cento il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1993.

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di marzo 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di marzo 1993 è pari al 15,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1423

DECRETO 27 febbraio 1993.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero nel bimestre marzo-aprile 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 1993, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1993 è stato determinato nella misura del 15,45 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1993 e determinato nella misura del 14,20 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1424

DECRETO 27 febbraio 1993

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre marzo-aprile 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 1993, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre gennaio-febbraio 1993, nella misura del 15,75% di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 15,45%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre marzo-aprile 1993, nelle seguenti misure:

13,80% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

14,20% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1425

DECRETO 27 febbraio 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1993, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro,

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1992, con il quale e stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre marzo-aprile 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e pari, per il bimestre marzo-aprile 1993, al 12,80%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1993, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 13,80%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1426

DECRETO 27 febbraio 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1993, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986,

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre marzo-aprile 1993, è pari al 12,80% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 13,15% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre marzo-aprile 1993, al:

a) 12,80% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 13,15% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1993 per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 14,05% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 13,80% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 14,15% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1427

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 25 febbraio 1992, dal consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1992 e dal senato accademico in data 12 maggio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 76 relativo al corso di laurea in matematica viene soppresso e sostituito come segue:

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi indirizzi, di durata biennale, e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici. Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo anno, e quattro al secondo anno). I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo, e tre al quarto), o negli equivalenti moduli ridotti.

Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Biennio di base

Sono insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° Anno:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni, che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» constano ciascuno di due annualità distinte, la prima propedeutica alla seconda, con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno gli esami di algebra e analisi matematica I.

Per l'iscrizione al terzo anno è richiesto l'ulteriore superamento degli esami di geometria I e analisi matematica II.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno, ogni studente deve presentare un piano di studi che indichi il biennio di indirizzo, ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolati dalla normativa vigente.

Biennio di indirizzo

Alcuni degli insegnamenti relativi al biennio di indirizzo sono accompagnati da un corso di esercitazioni o di laboratorio, che ne costituisce parte integrante.

Alcuni insegnamenti sono suddivisi in due moduli ridotti, di egual estensione e durata.

Per ciascun insegnamento, la tipologia è indicata con le sigle (a) (corso annuale indiviso), (m) (corso suddiviso in moduli ridotti).

Per ogni modulo ridotto è previsto un esame distinto, alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti, secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale, ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto, ed un programma ben definito.

Nei piani di studio degli studenti potranno essere inseriti singoli moduli ridotti.

Singoli moduli ridotti potranno essere indicati come obbligatori per tutti gli studenti, o per gli studenti di un particolare indirizzo di laurea, secondo le norme dei successivi paragrafi.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea, due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie, o ad altri corsi di laurea.

Indirizzo generale

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di analisi superiore (a);

2) istituzioni di geometria superiore (a);

3) istituzioni di fisica matematica (m) (1° e 2° modulo).

Oltre a ciò, lo studente dovrà scegliere tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale in ciascuno dei gruppi *A*), *B*), e due moduli ridotti nel gruppo *C*).

A) Algebra superiore (a);
geometria superiore (a);
matematiche superiori (a).

B) Analisi superiore (a);
fisica matematica (a).

C) Linguaggi di programmazione (m) (1° modulo);
teoria delle funzioni (m) (1° modulo).

Ulteriori insegnamenti, in misura non inferiore ad una annualità, potranno essere scelti tra gli insegnamenti attivati elencati nei gruppi *A*), *B*), ovvero nel gruppo 01) degli insegnamenti opzionali, o anche, compatibilmente con la coerenza culturale del piano di studi, tra tutti gli altri insegnamenti attivati presenti a statuto in questo o in altri corsi di laurea della facoltà, o di altra facoltà.

In ogni caso, la coerenza culturale del piano di studi dovrà essere approvata dal consiglio di corso di laurea, con apposita delibera.

Indirizzo didattico

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di analisi superiore (a);

2) istituzioni di geometria superiore (a);

3) istituzioni di fisica matematica (m) (1° modulo).

Oltre a ciò, lo studente dovrà scegliere tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale ed un modulo ridotto, ovvero tre moduli ridotti, in ciascuno dei gruppi *D*), *E*).

D) Matematiche complementari I (a);
matematiche complementari II (m) (1° modulo).

E) Linguaggi di programmazione (m) (1° modulo);
informatica generale (m) (1° e 2° modulo).

Ulteriori insegnamenti, in misura non inferiore ad un insegnamento annuale e un modulo ridotto (o tre moduli ridotti), potranno essere scelti tra gli insegnamenti attivati elencati nel gruppo 02) degli insegnamenti opzionali, o anche, compatibilmente con la coerenza culturale del piano di studi, tra tutti gli altri insegnamenti attivati presenti a statuto in questo o in altri corsi di laurea della facoltà, o di altra facoltà.

In ogni caso, la coerenza culturale del piano di studi dovrà essere approvata dal consiglio di corso di laurea, con apposita delibera.

Indirizzo applicativo

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di analisi superiore (a);

2) istituzioni di geometria superiore (m) (1° modulo);

3) istituzioni di fisica matematica (m) (1° modulo).

Oltre a ciò, lo studente dovrà scegliere tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale e cinque moduli ridotti nel gruppo *F*).

F) Calcolo numerico (a);
calcolo delle probabilità (m) (1° modulo);
informatica generale (m) (1° e 2° modulo);
linguaggi di programmazione (m) (1° modulo);
meccanica del continuo (m) (2° modulo).

Ulteriori insegnamenti, in misura non inferiore ad un insegnamento annuale e un modulo ridotto (o tre moduli ridotti), potranno essere scelti tra gli insegnamenti attivati elencati nei gruppi 01) e 03) degli insegnamenti opzionali, o anche, compatibilmente con la coerenza culturale del piano di studi, tra tutti gli altri insegnamenti attivati presenti a statuto in questo o in altri corsi di laurea della facoltà, o di altra facoltà.

In ogni caso, la coerenza culturale del piano di studi dovrà essere approvata dal consiglio di corso di laurea, con apposita delibera.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato,nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

In applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, il C.C.L. può approvare piani di studio individuali, in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto. In questo caso, le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano degli studi.

Insegnamenti opzionali

01) Analisi funzionale (m);
calcolo delle probabilità (m);
geometria differenziale (m);
logica matematica (m);
metodi di approssimazione (m);
informatica generale (m).

02) Complementi di fisica (m);
logica matematica (m);
matematiche complementari II (m) (2° modulo);
matematiche elementari da un punto di vista superiore (m);
storia delle matematiche (m).

03) Analisi numerica (m);
economia matematica (m);
meccanica del continuo (m) (1° modulo);
modelli di sistemi di servizio (m);
ottimizzazione (m);
statistica matematica (m);
teoria dei giochi (m).

Corsi afferenti al corso di laurea in matematica

algebra;
algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra ed elementi di geometria;
algebra lineare;
algebra superiore;
analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi numerica;
analisi superiore;
biomatematica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
calcolo delle variazioni;
calcolo numerico;
calcolo numerico e programmazione;
complementi di fisica;
didattica della matematica;
equazioni differenziali;
fisica generale;
fisica matematica;
fondamenti della matematica;
geometria;
geometria algebrica;
geometria aritmetica;
geometria combinatoria;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
geometria superiore;
grafi e reti di flusso;
informatica generale;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di logica matematica;
laboratorio di programmazione e calcolo;
linguaggi di programmazione;
logica matematica;
matematiche computazionale;
matematiche complementari;
matematiche discrete;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
meccanica del continuo;
meccanica razionale;
meccanica superiore;
metodi di approssimazione;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
metodi e modelli per il supporto delle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici e statistici;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
processi stocastici;
programmazione matematica;
propagazione ondosa;
ricerca operativa;
sistemi dinamici;
stabilità e controlli;
statistica matematica;
storia dell'insegnamento della matematica;
storia delle matematiche;
tecniche di simulazione;
teoria algebrica dei numeri;
teoria degli insiemi;
teoria dei giochi;
teoria dei gruppi;
teoria dei numeri;
teoria della ricorsività;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli;

teorie relativistiche,
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 ottobre 1992

Il rettore

93A1410

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 25 settembre 1991, dal consiglio di amministrazione in data 19 novembre 1991 e dal senato accademico in data 21 novembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art 57 dello statuto facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in storia, viene inserito l'insegnamento complementare di storia dell'agricoltura.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 ottobre 1992

Il rettore

93A1411

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 74 del titolo XIX dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92), è sostituito dal seguente nuovo articolo:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

Articolo unico

L'art. 74 del titolo XIX relativo alla scuola di specializzazione in geriatria, al comma 6, viene modificato nel senso che «in base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 15 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il rettore: TECCE

93A1409

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 3 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 3 marzo 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1564,99
ECU	1855,61
Marco tedesco	956,07
Franco francese	281,78
Lira sterlina	2280,50
Fiorino olandese	850,12
Franco belga	46,42
Peseta spagnola	13,305
Corona danese	249,34
Lira irlandese	2323,85
Dracma greca	7,078
Escudo portoghese	10,415
Dollaro canadese	1256,52
Yen giapponese	13,408
Franco svizzero	1033,68
Scellino austriaco	135,89
Corona norvegese	224,81
Corona svedese	203,52
Marco finlandese	263,24
Dollaro australiano	1107,54

93A1474

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992, registro n 16 Difesa, foglio n 266, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana·

Medaglia d'argento

Comune di Camerino — Memore dei suoi nobili, antichi natali e del mai sopito spirito goliardico, la città di Camerino, all'atto dell'armistizio, con la partecipazione di tutte le classi sociali, dava protezione a civili e militari sbandati e intraprendeva la lotta armata contro l'invasore, impegnandolo in numerosi e cruenti combattimenti senza tentennare di fronte alle rabbiose rappresaglie, offrendo glorioso esempio di amore per la propria terra e per la liberazione e resurrezione della Patria — Fronte di Camerino, settembre 1943-luglio 1944

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992, registro n 16 Difesa, foglio n 264, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana

Medaglia d'argento

Comune di Tolentino — Fedele ad una superba tradizione di incrollabile fede patriottica, nel corso di cruenti scontri in pianura ed in zone montane, resi più aspri da un rigido inverno, Tolentino fu centro e cuore della provincia di Macerata, sempre in prima linea nella lotta partigiana Dall'inizio al termine del movimento di Resistenza, offrì alla sua organizzazione clandestina armi, munizioni e, soprattutto, il sacrificio dei suoi figli migliori affinché la Patria ritornasse ad una vita di libertà e di pace — Tolentino, settembre 1943-giugno 1944

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992, registro n 16 Difesa, foglio n 265, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana

Medaglia d'argento

Comune di Ronchi dei Legionari — Già duramente provato dalle operazioni nel primo conflitto mondiale e, forte delle sue tradizioni di dignità civile e politica, reagendo con indomito coraggio alla lunga e crudele dittatura fascista, il popolo di Ronchi dei Legionari, pur se in condizioni di grave inferiorità tecnica e numerica, dopo l'8 settembre 1943 organizzo la Resistenza contro l'occupatore, impegnandolo, in numerosi e cruenti scontri. Nel corso di venti mesi di lotta partigiana, malgrado persecuzioni, deportazioni nei campi di sterminio, distruzioni e torture, i Ronchesi furono tra i protagonisti della rinascita della Patria, lasciando alle future generazioni un patrimonio di elette virtù civili, di coraggio e di fedeltà agli ideali di giustizia — Ronchi dei Legionari, settembre 1943-aprile 1945

93A1408

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993

1) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p a Sidercomit, con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991,

2) in attuazione della delibera C.I.P I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a. Sidercomit, con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Philips (Gruppo Philips), con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Philips sistemi medicali (Gruppo Philips), con sede in Milano e unità di Milano e Monza (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Philips lighting (Gruppo Philips), con sede in Milano e unità nazionali per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Darfo, con sede in Darfo (Brescia) e unità di Darfo (Brescia), per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Perani, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Somaschini, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unità di Trescore Balneario e S. Paolo d'Argon (Bergamo), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Somaschini, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unità di Trescore Balneario e S. Paolo d'Argon (Bergamo), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tubettificio Europeo, con sede in Lecco (Como) e unità di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como), per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 1° dicembre 1991;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Genova, Milano e Monfalcone (Trieste), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Genova, Milano e Monfalcone (Trieste), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

17) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992,

18) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Seleco, con sede in Pordenone e unità di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992,

19) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. Isola, con sede in Cormano (Milano), e unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 20 aprile 1992;

20) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Isola, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 20 ottobre 1992 al 19 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1992 con decorrenza 20 ottobre 1992,

21) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e cantiere presso Ilva di Taranto, per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991;

22) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p.a Elicotteri meridionali E M (Gruppo Augusta), con sede in Frosinone, unita di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992;

23) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p.a. A.V I R - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992,

24) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a A V I R - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 10 agosto 1992,

25) in attuazione della delibera C I.P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a A.V I R - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unità di Asti, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

26) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a A V I R - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unità di Asti, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992,

27) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a A.V I R - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992,

28) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a A.V I R - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992,

29) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S a s. Maggi industriale di Maggi Franco & C , con sede in Limbiate (Milano), unita di Limbiate (Milano), per il periodo dal 18 marzo 1992 al 17 maggio 1992

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 19 novembre 1991

Contributo addizionale. no (concordato preventivo)

Art 2, comma 4, della legge n 223/91

In concordato preventivo dal 12 febbraio 1992,

30) in attuazione della delibera C.I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S a s Maggi industriale di Maggi Franco & C, con sede in Limbiate (Milano), unità di Limbiate (Milano), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 12 luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992

Contributo addizionale no (concordato preventivo)

In concordato preventivo dal 12 febbraio 1992,

31) in attuazione della delibera C.I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Termosud (Gruppo Ansaldo), con sede in Gioia del Colle (Bari), unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992,

32) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Armonia, con sede in Como e unità di Como, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992,

33) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli, unità di Genova e Milano, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991,

34) in attuazione della delibera C.I P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli, unità di Genova e Milano, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992,

35) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, unità di Piossasco (Torino), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992,

36) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, unità di Piossasco (Torino), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 31 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992,

37) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 21 gennaio 1992 al 19 luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1992 con decorrenza 21 gennaio 1992,

38) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unità di Milano-Lambrate e sede centrale di Milano, per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992,

39) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unità di Milano-Lambrate e sede centrale di Milano, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992,

40) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p.a Sanitari Pozzi (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unità di Gattinara (Vercelli), Latina, e sede centrale sanitari di Milano, per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992,

41) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a Sanitari Pozzi (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unità di Gattinara (Vercelli), Latina, e sede centrale sanitari di Milano, per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992,

42) in attuazione della delibera C I P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Seta tubi, dal 1° dicembre 1992 *Dalmine S.p.a*, con sede in Roncadelle (Brescia), unità di Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991,

43) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Seta tubi, dal 1° dicembre 1992 *Dalmine S p a*, con sede in Roncadelle (Brescia), unità di Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 30 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza 30 giugno 1992,

44) in attuazione della delibera C.I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a Aerimpianti (Gruppo Ansaldo), con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992;

45) in attuazione della delibera C I P I del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Somepra (Gruppo Fiat), con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), unità di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Pratola Serra (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992,

46) in attuazione della delibera C.I P I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a 3 M Italia, con sede in S Marco Evangelista (Caserta), unità di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992,

47) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l. Ansaldo componenti (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991;

48) in attuazione della delibera C I P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Ansaldo componenti (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata, il 23 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992,

49) in attuazione della delibera C I.P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.r.l. Ansaldo componenti (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unità di Milano e Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992,

50) in attuazione della delibera C I P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r.l. Ansaldo componenti (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unita di Milano e Genova, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

51) in attuazione della delibera C.I P I del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Majmar, con sede in Milano, unità della sede di Milano e stabilimento di Caleppio di Settala (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 27 luglio 1992,

52) in attuazione della delibera C I.P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l Ansaldo energia già *Ansaldo GIE* (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unita di Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992,

53) in attuazione della delibera C I P I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Ansaldo energia già *Ansaldo GIE* (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unità di Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992,

54) in attuazione della delibera C I.P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p.a Cogne, con sede in Aosta, unità di Aosta e Milano, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992,

55) in attuazione della delibera C I P I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. Fermetec Prochim, con sede in Milano e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1991 con decorrenza 26 agosto 1991

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

56) in attuazione della delibera C I.P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S p.a Fermetec Prochim, con sede in Milano e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 27 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

57) in attuazione della delibera C I P I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzatata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. Mira Lanza, con sede in Milano e unità di Calderara di Reno (Bologna), Lastra Signa (Firenze), Mesa di Pontinia (Latina), Mira (Venezia), uffici Anzola dell'Emilia (Bologna), uffici di Genova, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992,

58) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S p a Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992,

59) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S r l Ero Electronic, con sede in Novate Milanese (Milano) e unità di Novara e Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992,

60) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Brionvega, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992,

61) in attuazione della delibera C I P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1922, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Brionvega, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992,

62) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Dalmine A T B, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991;

63) in attuazione della delibera C I P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Dalmine A T.B, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 30 giugno 1992,

64) in attuazione della delibera C.I P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Dalmine A.I B, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 30 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 30 dicembre 1992,

65) in attuazione della delibera C I P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Tubi Arcore, dal 1° dicembre 1992 *Dalmine S p a*, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992,

66) in attuazione della delibera C I.P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Alenia - Settore difesa, con sede in Napoli e unità nazionali, con esclusione delle unità del settore aeronautico site a Capodichino (Napoli), Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Pomigliano (Napoli) e Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992,

67) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Alenia - Settore difesa, con sede in Napoli e unità nazionali, con esclusione delle unita del settore aeronautico site a Capodichino (Napoli), Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Pomigliano (Napoli) e Torino, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992,

68) in attuazione della delibera C.I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Presafin (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992,

69) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Presafin (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992,

70) in attuazione della delibera C I P I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Sandretto industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Collegno (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

71) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r l. Sandretto industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Collegno (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992,

72) in attuazione della delibera C.I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Componenti presse (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Albavilla Divisione Parravicini (Como), Grugliasco (Torino), Pont Canavese (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992,

73) in attuazione della delibera C.I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l. Metalmeccanica plast (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Bulgarograsso (Como), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992,

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992,

74) in attuazione della delibera C I.P.I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r.l. Metalmeccanica plast (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Bulgarograsso (Como), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992,

75) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Selec (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Orbassano (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

76) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Selec (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Orbassano (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

77) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Bruino e Robassomero (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

78) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Bruino e Robassomero (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

79) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tessileria Jacquard, con sede in Parè (Como), unità di Parè (Como) e Uffici di Milano, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992;

80) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi (in amministrazione straordinaria), con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dall'8 gennaio 1992 al 7 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 8 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;

81) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi (in amministrazione straordinaria), con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 8 luglio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;

82) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tardugno Ribon, con sede in Segrate (Milano) e unità di Segrate (Milano), per il periodo dal 25 novembre 1991 all'11 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

83) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.L.R.O., con sede in Lecco (Como) e unità di Annone Brianza (Como), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992;

84) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meccanica Nuvolera (Gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unità di Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;

85) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meccanica Nuvolera (Gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unità di Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;

86) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

In amministrazione straordinaria dal 14 aprile 1992;

87) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

In amministrazione straordinaria dal 14 aprile 1992;

88) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Borgo Nova, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992;

89) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Officina meccanica Sigma, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992,

90) in attuazione della delibera C I.P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Scaglia, con sede in Brembilla (Bergamo) e unità di Brembilla (Bergamo), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992,

91) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e unita di Ponte Nossa (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992,

92) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Adler, con sede in Adro (Brescia) e unità di Adro (Brescia), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

93) in attuazione della delibera C I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Temar, con sede in Milano e unità di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992

93A1415

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 febbraio 1993 le seguenti societa cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire

Societa cooperativa agricola «Prospettive verdi - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 4 marzo 1986, rep 88308, reg soc. 3426/86, tribunale di Roma, BUSC n 29358,

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Dobbiaco a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 15 gennaio 1982, rep 8748, reg soc 1133/82, tribunale di Roma, BUSC n 26970/189046,

Società cooperativa agricola «Gianicolo 83 - Cooperativa di coltivazione associata dei terreni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Manzi in data 17 novembre 1983, rep 9889, reg soc 190/84, tribunale di Roma, BUSC n 28160,

Societa cooperativa agricola «Montecasali - Società cooperativa agricola a responsabilita limitata», con sede in Bellegra (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 15 marzo 1984, rep 75756, reg soc 3207/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28256,

Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola e zootecnica Macchia grande» a responsabilità limitata, con sede in Maccarese (Roma), costituita per rogito Pocaterra in data 30 aprile 1981, rep 120088, reg soc 3760/81, tribunale di Roma, BUSC n 26509/184110,

Società cooperativa agricola «Cooperativa di pastori e produttori zootecnici La Rocca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tolfa (Roma), costituita per rogito Califano (coadiutore del dott Ballarati) in data 8 febbraio 1975, rep. 88653, reg soc 19/75, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 22680/138640;

Società cooperativa agricola «Campagnano carni - Società cooperativa agricola zootecnica a responsabilità limitata», con sede in Campagnano di Roma (Roma), costituita per rogito Valeri in data 15 gennaio 1985, rep 2604, reg soc. 1981/85, tribunale di Roma, BUSC n 28619/209046,

Società cooperativa agricola «La Sfinge - Società coop consortile a r l.», con sede in Rieti, costituita per rogito Casazza in data 18 luglio 1986, rep 2870, reg. soc 2490, tribunale di Rieti, BUSC n 708/221151,

Società cooperativa agricola «P T A Tuscia - Societa cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito Ottolenghi in data 3 ottobre 1977, rep 345, reg soc 2979, tribunale di Viterbo, BUSC n 1161/162039.

Con decreto Ministeriale 11 febbraio 1993 le seguenti societa cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire

Società cooperativa mista «Flor.Ma Co - Soc coop a r l », con sede in Ancona, costituita per rogito Honorati in data 26 ottobre 1984, rep 156933, reg soc 13007, tribunale di Ancona,

Società cooperativa mista «Centro studi Achille Grandi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito Giuseppe Salvatore in data 22 settembre 1981, rep 29514, reg soc 10379, tribunale di Ancona,

Societa cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia pergolese - Soc coop a r l.», con sede in Pergola (Pesaro), costituita per rogito Amori in data 6 marzo 1973, rep 8286, reg soc 2305, tribunale di Pesaro

93A1416

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA *redattore*
ALFONSO ANDRIANI *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

L. 1.300